



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 43

SEZIONE

N° 43

REG.GENERALE

N° 9305/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2016 ore 15:00

N°

5400/43/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/6/2016

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |               |                   |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CENTURELLI</u> | <u>LIVIA</u>  | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GESUALDI</u>   | <u>MARIO</u>  | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>FUSARO</u>     | <u>SERGIO</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |               |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 9305/2014  
depositato il 27/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01370 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01370 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01370 IRAP 2007

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

CUZZOLIN MAURIZIO  
VIA GIAN LORENZO BERNINI 45 SCALA B 80129 NAPOLI NA

**difeso da:**

PALMARINI AVV. DARIO  
LUCCI AVV. MARIO  
VIA MARINO TURCHI 34 80100 NAPOLI NA

- sul ricorso n. 9308/2014  
depositato il 27/10/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01371 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01371 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032A01371 IRAP 2006

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

CUZZOLIN MAURIZIO  
VIA GIAN LORENZO BERNINI 45 SCALA B 80129 NAPOLI NA



(segue)

**difeso da:**  
PALMARINI AVV. DARIO  
LUCCI AVV. MARIO  
VIA MARINO TURCHI 34 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 43

REG.GENERALE

N° 9305/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2016 ore 15:00


## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, riuniti ex art. 29 del Dlgs 546/1992, il sig. Cuzzolin Maurizio, in qualità di ex legale rappresentante della società "MGM S.r.l.", ha impugnato gli avvisi di accertamento in oggetto, con i quali l'Ufficio, a seguito di un'attività di verifica condotta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, ha contestato l'utilizzo in deduzione da parte della MGM di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla società "Battipaglia 92 Kart S.a.s.", deducendo, in sintesi, oltre alla sua carenza di legittimazione passiva rispetto al contesto in esame ed alla decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'azione accertativa, attesa l'inapplicabilità al caso di specie del c.d. "raddoppio dei termini":

- a) la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto indispensabili per la validità ed esistenza degli accertamenti impugnati, stante l'intervenuta cancellazione della società MGM S.r.l. dal Registro delle Imprese a seguito del trasferimento della sede legale all'estero (Hong Kong);
- b) l'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria, attesa la sostanziale carenza di incontrovertibili prove e, comunque, di adeguati elementi probatori da parte dell'amministrazione finanziaria in ordine all'inesistenza delle operazioni poste in essere, come pure costituiscono mere congetture dell'Ufficio la simulazione fraudolenta dell'atto di cessione delle proprie quote di partecipazione da parte dei ricorrenti, del trasferimento di sede all'estero, dell'estinzione della società, nonché la sottrazione al controllo delle scritture contabili;
- c) l'erronea determinazione del "quantum", stante l'illegittimo disconoscimento di costi per € 419.982,00=.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio, ha contestato con articolate memorie tutto quanto ex adverso esposto e dedotto, confermando la correttezza del proprio operato, e concludendo, pertanto per il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.

Con memoria in data 18.4.2016 il ricorrente, oltre a ribadire i propri assunti difensivi, ha eccepito altresì la mancata allegazione della delega da parte del Direttore dell'Ufficio al firmatario degli atti impositivi.

 o.o.o.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva in via preliminare che l'eccezione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa del 18.4.2016, circa l'asserita nullità degli atti impugnati perché sottoscritti da funzionario privo dei relativi poteri, costituendo un'integrazione dei motivi, avrebbe dovuto essere proposta, così come stabilito dall'art. 24, comma 2, del Dlgs 546/1992, con le stesse modalità previste per il ricorso introduttivo (notifica alla controparte e successivo deposito nella Segreteria della Commissione Tributaria adita) e che, pertanto, in carenza dei requisiti di cui al citato art. 24, la stessa è da ritenersi inammissibile.

Ciò posto il Collegio osserva, nell'ordine, quanto segue:

a) il raddoppio dei termini introdotto con legge 248/2006 opera con riferimento a tutti i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima sono ancora pendenti i termini ordinari dell'attività di accertamento ed è unicamente connesso alla presenza di uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorge ed indipendentemente dal suo adempimento;

b) considerato, da una parte, che la cancellazione della società dal registro delle imprese è avvenuta non per effetto di un procedimento liquidatorio, ma a seguito del trasferimento all'estero della sede legale della stessa, e tenuto conto, dall'altra, che negli avvisi di accertamento vengono prospettate responsabilità riconducibili all'odierno ricorrente, rappresentante legale della società fino alla cessione delle quote, nonché soggetto che materialmente ha posto in essere le operazioni commerciali contestate, la responsabilità fiscale dello stesso non si ferma a quella di amministratore, ex artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/73, ma assume valenza piena ed illimitata in ordine alle violazioni riferibili alla società medesima;

c) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove l'amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture in quanto afferenti operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità dell'operazione, dimostrando in particolare di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la stessa non rientri in un più ampio disegno frodatario (pertanto quando costui non è in grado di assolvere a tale onere, che giustifica la detrazione, questa deve ritenersi indebita, sicché l'Ufficio legittimamente provvede a recuperare a tassazione le imposte irrualmente detratte).



La prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali.

Nel caso di specie, come può evincersi dal processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione Regionale della Campania dell' Agenzia delle Entrate, dalla parte motiva degli avvisi impugnati, nonché dalle articolate argomentazioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta dell'Ufficio, la fittizietà delle operazioni contestate, risulta ampiamente provata dall'esistenza di presunzioni, gravi precise e concordanti;

d) il ricorrente, per contro, non ha fornito alcun convincente e risolutivo elemento probatorio idoneo a dimostrare la propria estraneità alla frode, né la sua totale inconsapevolezza della falsità delle fatture utilizzate che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto giustificare la deducibilità dei costi derivanti dalle operazioni inesistenti.


In considerazione di quanto precede i ricorsi riuniti vanno respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Ufficio in complessivi € 5.000,00= (cinquemila).

**P.Q.M.**

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00= .

Milano, 23 maggio 2016

IL REDATTORE  


IL PRESIDENTE  
